



PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI, SOP ED OTC ALLE FARMACIE COMUNALI DI PORTO MANTOVANO (MN) E DI SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) GESTITE DALLE SOCIETA' A.SE.P. SRL E SAN GIORGIO SERVIZI S.R.L.

PERIODO: 36 MESI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente capitolato d'oneri è la fornitura di farmaci, parafarmaci, SOP ed OTC quotidianamente necessari alle farmacie comunali di:

- ✓ Porto Mantovano, Piazza della Pace n. 5, Bancole di Porto Mantovano (MN);
- ✓ San Giorgio di Mantova, Via Legnaghese n. 20 San Giorgio di Mantova (MN);

gestite rispettivamente dalle società A.se.p S.r.l. e San Giorgio Servizi S.r.l.

Si precisa che:

- sono da considerarsi farmaci le specialità medicinali registrate (art. 9 del R.D. 3.03.1927 n. 478 e s.m.i.), e preparati galenici, le specialità medicinali per uso veterinario;
- sono specialità medicinali esenti dall'obbligo di prescrizione le specialità medicinali registrate al Ministero della Sanità rispondenti ai requisiti determinati dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 115 del 30.12.1975.

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.

Le condizioni contenute nel presente capitolato d'oneri sono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra le società contraenti (A.se.p S.r.l. e San Giorgio Servizi S.r.l.) ed i Fornitori aggiudicatari.

ART. 2 – ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO E IMPORTO PRESUNTO

L'appalto è ripartito in 6 lotti come di seguito indicati:

Lotto 1 – Fornitura di farmaci - IMPORTO € 3.100.000,00
Lotto 2 – Fornitura di farmaci - IMPORTO € 2.200.000,00
Lotto 3 - Fornitura di farmaci - IMPORTO € 750.000,00

Lotto 4 - Fornitura di parafarmaci, SOP ed OTC -IMPORTO € 1.950.000,00
Lotto 5 - Fornitura di parafarmaci, SOP ed OTC - IMPORTO € 1.050.000,00
Lotto 6 - Fornitura di parafarmaci, SOP ed OTC - IMPORTO € 600.000,00

I lotti 1, 2 e 3 hanno identica composizione e si differenziano, quindi, solo per l'importo della fornitura e per la tipologia di servizi richiesti, così come meglio specificati nel presente capitolato d'oneri, all'art. 3.



I lotti 4, 5, e 6 hanno identica composizione e si differenziano, quindi, solo per l'importo della fornitura e per la tipologia di servizi richiesti, così come meglio specificati nel presente capitolato d'oneri, all'art. 3.

L'importo presunto della fornitura oggetto del presente appalto, è determinato come importo posto a base di gara in **€ 9.650.000,00** (euro novemilioneiseicentocinquantamila/00) così articolato:

LOTTO	A.Se.P. S.r.l.	San Giorgio Servizi S.r.l.	Importo totale triennio per lotto
1	€ 1.800.000,00	€ 1.300.000,00	€ 3.100.000,00
2	€ 1.200.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.200.000,00
3	€ 450.000,00	€ 300.000,00	€ 750.000,00
4	€ 1.500.000,00	€ 450.000,00	€ 1.950.000,00
5	€ 800.000,00	€ 250.000,00	€ 1.050.000,00
6	€ 450.000,00	€ 150.000,00	€ 600.000,00
Totale	€ 6.200.000,00	€ 3.450.000,00	€ <u>9.650.000,00</u>

La base d'asta è stata calcolata tenendo conto dell'importo delle forniture dell'anno 2015, per le singole farmacie, e dell'aspettativa di vendita del periodo in gara (36 mesi). L'importo finale ricavato dai volumi di vendita è stato inoltre arrotondato con approssimazione di 50.000 euro per categoria di prodotto.

I valori di cui sopra sono puramente indicativi. Pertanto, l'importo di aggiudicazione non impegna A.Se.P. S.r.l. e San Giorgio Servizi S.r.l. in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all'andamento del mercato o ad altre condizioni, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari rilevanti per il settore. Per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto ai Fornitori aggiudicatari a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa.

L'importo dei contratti può essere aumentato o ridotto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che i Fornitori aggiudicatari possano sollevare eccezioni o pretendere indennità.

ART. 3 – MODALITÀ DI FORNITURA

Ai fornitori aggiudicatari dei rispettivi lotti sono richieste le seguenti obbligazioni contrattuali:



A.S.E.P. srl

LOTTO 1: Fornitura di farmaci etici ovvero specialità medicinali registrate secondo le normative vigenti e classificate nelle fasce A e C.

a) ricevere l'ordinazione dei prodotti dalle Farmacie di cui all'art. 1 quattro volte al giorno: una entro le ore 10,00 con consegna entro le ore 12,00, una entro le ore 12,30 con consegna entro le ore 15,00, una entro le ore 17,00 con consegna entro le ore 19,00 una entro le ore 19,30 con consegna entro le ore 8,30 del giorno successivo;

b) controllo e contabilità gratuita delle ricette A.T.S., verifica presso la A.T.S. stessa in caso di contestazioni relative a tale contabilità da parte della Regione; oppure in alternativa riconoscimento alla società appaltante di un rimborso spese pari a centesimi 15 (quindici) di euro per ogni ricetta prodotta; in questo caso la responsabilità e gli oneri di controllo saranno in capo alle rispettive farmacie;

c) servizio di bolla elettronica e buono stupefacenti elettronico;

d) collegamento diretto con il sistema informatico del grossista per la consultazione della disponibilità del prodotto e la conseguente prenotazione dello stesso ed emissione della relativa bolla;

e) consegna dei farmaci appartenenti al "doppio canale" PHT;

LOTTO 2: Fornitura di farmaci etici ovvero specialità medicinali registrate secondo le normative vigenti e classificate nelle fasce A e C.

a) ricevere l'ordinazione dei prodotti dalle farmacie di cui all'art. 1 due volte al giorno, di cui la prima entro le 12,30, con consegna alle 15,30 e la seconda entro le 19,00 per consegna entro le 8.30 del giorno successivo.

LOTTO 3: Fornitura di farmaci etici ovvero specialità medicinali registrate secondo le normative vigenti e classificate nelle fasce A e C.

a) ricevere l'ordinazione dei prodotti dalle Farmacie di cui all'art. 1 due volte al giorno, di cui la prima entro le 12,30, con consegna alle 15,30 e la seconda entro le 19,00 per consegna entro le 8.30 del giorno successivo.

PER I LOTTI 1, 2 E 3 I FORNITORI DEVONO INOLTRE GARANTIRE:

- ✓ il servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di rifornimento, compresi il sabato ed i giorni festivi;
- ✓ il servizio per il sabato (ed eccezionalmente per i giorni festivi da definire);
- ✓ il servizio per la domenica, quando le farmacie sono di turno;
- ✓ chiamate telefoniche e/o collegamenti via modem a carico del fornitore;
- ✓ elenco mancanti in tempo reale;
- ✓ re-routing, servizio ricerca mancanti in altri magazzini del gruppo;
- ✓ il servizio di informazione su ritiri, revoche, variazioni relative a farmaci presidi medico-chirurgici e modificazioni delle normative riguardanti lo svolgimento del servizio di farmacia;



A.S.E.P. srl

- ✓ che la data di scadenza dei farmaci deve essere posteriore di almeno 12 (dodici) mesi rispetto al momento della consegna dei medesimi presso le farmacie;
- ✓ che nel caso di forzata consegna di articoli con scadenza di durata inferiore a quanto precede, deve esserne data tempestiva comunicazione ai direttori delle farmacie;
- ✓ che i prodotti che per legge sono soggetti a temperature stabilite devono essere trasportati in idonei contenitori termici;
- ✓ che i prodotti oggetto della fornitura dovranno corrispondere per caratteristiche alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita e il trasporto;
- ✓ che nei casi di accertata urgenza ed in via eccezionale le ditte devono provvedere alla consegna anche di un solo farmaco;
- ✓ che in caso di agitazioni sindacali o scioperi di categoria le ditte aggiudicatrici devono comunque assicurare la consegna dei farmaci in fascia "A" e "B" o considerati urgenti a giudizio insindacabile dei direttori delle farmacie;
- ✓ che tutte le prestazioni concordate devono essere eseguite "a regola d'arte", quindi in modo corretto e soddisfacente per le farmacie. In caso di inadempienze, queste una volta segnalate per iscritto, devono essere prontamente corrette.

LOTTO 4: Fornitura di parafarmaci, SOP ed OTC

a) ricevere l'ordinazione dei prodotti dalle Farmacie di cui all'art. 1 quattro volte al giorno: una entro le ore 10,00 con consegna entro le ore 12,00, una entro le ore 12,30 con consegna entro le ore 15,00, una entro le ore 17,30 con consegna entro le ore 19,30 una entro le ore 19,30 con consegna entro le ore 8,30 del giorno successivo;

LOTTO 5: Fornitura di parafarmaci, SOP ed OTC

- a) ricevere l'ordinazione dei prodotti dalle Farmacie di cui all'art. 1 due volte al giorno, di cui la prima entro le 12,30, con consegna alle 15,30 e la seconda entro le 19,30 per consegna entro le 8.30 del giorno successivo.

LOTTO 6: Fornitura di parafarmaci, SOP ed OTC

- a) ricevere l'ordinazione dei prodotti dalle Farmacie di cui all'art. 1 due volte al giorno, di cui la prima entro le 12,30, con consegna alle 15,30 e la seconda entro le 19,00 per consegna entro le 8.30 del giorno successivo.

PER I LOTTI 4, 5 E 6 I FORNITORI DEVONO INOLTRE GARANTIRE:

- ✓ il servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di rifornimento, compresi il sabato ed i giorni festivi;
- ✓ il servizio per il sabato (ed eccezionalmente per i giorni festivi da definire);
- ✓ il servizio per la domenica, quando le farmacie sono di turno;
- ✓ chiamate telefoniche e/o collegamento via modem a loro carico;
- ✓ re-routing, servizio ricerca mancanti in altri magazzini del gruppo;
- ✓ l'accuratezza nell'evasione degli ordini;
- ✓ che i parafarmaci da fornire non devono avere data di scadenza inferiore a 12 (dodici) mesi rispetto



- ✓ alla data di consegna alle farmacie;
- ✓ che i prodotti oggetto della fornitura dovranno corrispondere, per caratteristiche alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
- ✓ fornire a video i prezzi e le offerte aggiornati.

Oltre allo sconto pattuito resta facoltà delle farmacie di usufruire dei servizi offerti normalmente dalle ditte aggiudicatrici ovvero:

- ✓ offerte mensili speciali;
- ✓ campagne promozionali e/o stagionali;
- ✓ informazione e prenotazione nuovi prodotti;
- ✓ invio ed utilizzo di materiale divulgativo e pubblicitario come campioni gratuiti ridotti, cartelloni, opuscoli illustrativi, espositori e omaggi per la clientela.

Si intende che le ditte aggiudicatrici dovranno segnalare alle farmacie in tempo utile queste iniziative promozionali - commerciali.

ART. 4 – RESI

I fornitori aggiudicatari dovranno inoltre garantire il servizio di reso degli articoli avariati e/o scaduti o revocati o invenduti con emissione mensile di nota di accredito. Gli articoli erroneamente consegnati in sovrannumero rispetto all'ordine saranno restituiti al momento della successiva consegna. Anche dette operazioni devono essere regolate mensilmente, con emissione delle relative note di accredito.

Nel caso l'errata consegna riguardi un farmaco considerato, a giudizio insindacabile del direttore della farmacia interessata, urgente, esso deve essere sostituito nel più breve tempo possibile.

ART. 5 – EVENTI ECCEZIONALI

Ferme restando le obbligazioni minime di cui all'articolo 3, in caso di calamità, epidemie, pandemie, disastri naturali o accidentali, oppure in caso di altri eventi eccezionali non imputabili a negligenza o responsabilità delle società, i fornitori aggiudicatari sono obbligato ad aumentare le consegne giornaliere stabilite contrattualmente di ulteriori 2 (due) unità.

ART. 6 - TRASFER ORDER

E' facoltà delle farmacie procedere su ogni lotto con la modalità del "trasfer order".

ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO RIBA ELETTRONICA CON TRACCIABILITÀ

Le fatture dovranno essere emesse, per ogni singolo lotto, alla fine di ogni mese, riportando tutti i d.d.t. emessi nel corso del mese stesso e indicando il riferimento al relativo CIG (CIG derivato).

Il pagamento di ogni fornitura avrà luogo a seguito di presentazione di fattura nei termini previsti dall'art. 4, comma 2, del D. Lgs 231/2002, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura e della regolarità contributiva.

Le due società utenti finali eseguiranno i pagamenti riguardanti le forniture tramite ritiro di RIBA ELETTRONICA a 60 (sessanta) giorni fine mese a partire dalla data del mese della fattura, salvo tempistiche più brevi previste per legge a fronte di particolari tipologie di forniture (ad esempio ai sensi dell'art. 62 comma 1 della L. 27/2012).

La scadenza di 60 giorni data fattura fine mese deve raggruppare tutte le fatture emesse nello stesso mese a prescindere dal giorno di fatturazione, non contenere altri addebiti se non quelli degli importi delle



A.S.E.P. srl

fatture, ed essere operante in modalità conforme alla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari (RIBA tracciabile).

Nel caso di ritardato pagamento oltre il termine sopra stabilito, saranno corrisposti ai fornitori interessi al tasso legale vigente.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, gli appaltatori sono tenuti a comunicare alle società appaltanti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell' art. 3 della stessa legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli appaltatori si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai sensi del disposto art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010, le parti convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dagli appaltatori senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., il relativo contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte della società.

ART. 9 - PENALI

In caso di irregolarità della fornitura saranno applicate le penali di seguito esposte:

Le ditte aggiudicatrici, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti le forniture stesse. In caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, le società A.Se.P. S.r.l. e San Giorgio Servizi S.r.l. potranno approvvisionarsi, a loro insindacabile giudizio, presso altra ditta, addebitando eventuali maggiori costi alla parte inadempiente.

In particolare saranno applicate le seguenti penali:

- ✓ nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, le farmacie applicheranno una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine, con un minimo di € 100,00;
- ✓ nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, verrà comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine con un minimo di € 200,00;

Saranno considerate mancanze gravi, che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le seguenti inadempienze:

- a) consegna di medicinali scaduti;
- b) mancata effettuazione dei servizi previsti nei precedenti articoli;
- c) ripetuti e reiterati ritardi nella consegna.

Dopo due formali e motivate contestazioni scritte da parte della farmacia interessata e notificate a mezzo posta elettronica certificata, per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alla farmacia, e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 3 del presente capitolato, la società interessata potrà sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'art. 1456 del C.C..

In tal caso la società appaltante avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.



ART. 10 - RISOLUZIONE DEI CONTRATTI

Oltre a quanto previsto dall' art. 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), le società appaltanti, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, possono procedere alla risoluzione del contratto d'appalto senza che gli appaltatori possano pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, nei seguenti casi previsti:

- ✓ frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, solo a titolo di esempio, il ripetuto riscontro di mancanti a causa della discriminazione della/e farmacia/e rispetto ad altri soggetti operanti sul mercato;
- ✓ altre gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte della società appaltante;
- ✓ arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'appaltatore, della fornitura in oggetto, ove non dipendente da causa di forza maggiore;
- ✓ sopravvenute cause di esclusione o ostative, legate alla legislazione anti mafia;
- ✓ sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- ✓ cessione di attività, fallimento, concordato preventivo della Ditta aggiudicataria;
- ✓ reiterata fornitura di prodotti difformi da quanto richiesto nel capitolato, con specifico riferimento alle normative di cui al D.Lgs 163/2006, al D. Min. Sanità 6/7/1999, al D.Lgs 155/97 e ai D.Lgs 219/2006 e 214/2007 e reiterata applicazione delle penali di cui all'art. 5 del presente capitolato d'oneri;
- ✓ subappalto non autorizzato;
- ✓ cessione non autorizzata del contratto e/o dei crediti da esso derivanti.

Nei suddetti casi di risoluzione, le ditte aggiudicatarie avranno diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, mentre è riservata alle società appaltanti la possibilità di affidare a terzi le forniture in danno alle ditte aggiudicatarie inadempienti, addebitando a queste ultime le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggior danni subiti e delle maggiori spese sostenute, anche mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al presente capitolato.

ART. 11 - ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE DITTE

Le ditte aggiudicatarie hanno l'obbligo di organizzare la gestione della fornitura con tutto il personale ed i mezzi che si rendono necessari a garantire il regolare funzionamento e la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, impiegando adeguate figure professionali. E' fatto obbligo alle ditte aggiudicatarie, ferma restando la loro esclusiva responsabilità diretta verso il committente e verso terzi, di tenere comunque rilevata ed indenne, in qualunque tempo, la società appaltante stessa da ogni domanda delle autorità competenti e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'esecuzione del contratto, con l'intesa che rimarrà a suo esclusivo carico il completo risarcimento, senza che per ciò possa pretendere compensi o avanzare diritti nei confronti del committente. Le ditte aggiudicatarie si obbligano ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione dei presenti contratti e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in



cui i lavori stessi si svolgono. Le ditte aggiudicatarie sono esclusive responsabili dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

ART. 12 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Le ditte aggiudicatarie, a garanzia degli obblighi assunti, dovranno presentare a ciascuna società per la parte dei rispettiva competenza, nei modi e nelle forme di cui all'art. 103 del d.lgs 50/2016, una cauzione di importo pari al 10% dell'importo annuale dei singoli lotti aggiudicati. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della società appaltante. La garanzia è presentata in originale alle società appaltanti prima della formale sottoscrizione del contratto. Gli aggiudicatari sono obbligati a reintegrare la cauzione durante la vigenza contrattuale, qualora il committente debba avvalersene in tutto o in parte. La cauzione resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dopo la liquidazione dell'ultima fattura e la definizione di tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra pendenza. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Il foro di Mantova è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti. Non è ammessa la competenza arbitrale.

ART. 14 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEI CONTRATTI

Non è ammesso il subappalto, eccetto per il servizio di trasporto. I contratti non possono essere ceduti, a pena di nullità, senza l'esplicito consenso delle rispettive società utenti finali e solo alle condizioni ritenute accettabili dalle stesse.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese per imposta di bollo e registrazione dei contratti ed ogni altro onere connesso saranno a carico dei Fornitori aggiudicatari.